

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

Emanato con D.R. n. 1257 del 29.12.2011 (affisso all'Albo prot. n. 22598 Rep. N.157 del 30.12.2011);

Modificato con D.R. n.320 del 17.04.2018 (affisso all'Albo prot. n.27269 Rep.n.146 del 18.04.2018);

Modificato con D.R. n.245 dell'11.03.2019 (affisso all'Albo prot. n. 22696 Rep .n. 145 del 12.03.2019)

Modificato con D.R. n.608 del 10/06/2024 (affisso all'Albo prot. n. Rep .n. del)

Titolo I

Norme generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n.251 dell'11.03.2005 e dello Statuto e del Codice Etico di Ateneo, disciplina i criteri e le procedure di chiamata presso l'Università di Napoli L'Orientale, dei professori di prima e di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010 n.240 e, nella formulazione antecedente l'entrata in vigore del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36 convertito con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n.79, dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Le procedure di chiamata presso l'Università di Napoli L'Orientale dei professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010 n.240, per i titolari di contratto a norma del comma 1 del medesimo articolo 24, come modificato dall'art. 14, comma 6–diecies del Decreto-legge 30 aprile 2022 n.36 con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n.79 sono disciplinate dall'apposito Regolamento sul reclutamento dei ricercatori tenure track, emanato con DR n. 239 del 21 marzo 2024.

Art. 2

Programmazione e copertura finanziaria

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 comma 2 della L. n. 240/10, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, assicura la copertura finanziaria per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, sulla base della Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art.1 comma 105 della L. n.311/2004, e di cui all'art.1-ter del D.L. n.7/2005, convertito con modificazioni, dalla L. n.43/2005, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della L. n.240/10, in coerenza con le risorse destinate a tale scopo in sede di formulazione del bilancio di previsione.
2. Nell'ambito della programmazione almeno un quinto delle risorse disponibili è vincolato alle chiamate di cui all'art. 18 comma 4 e art 18 comma 4-ter della L. 240/10.
3. Nell'ambito delle risorse disponibili della programmazione è possibile destinare risorse a procedure valutative per la chiamata di cui all'art.24, comma 5 e 6, della L.240/10, sino alla data ivi stabilita e per una quota parte di risorse non superiore al 50% delle disponibilità.
4. Gli oneri finanziari, conseguenti alla chiamata, possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, nell'ambito di specifici accordi che prevedano un onere non inferiore al costo quindicennale del posto da ricoprire, a norma dell'art. 18, comma 3, della L. n. 240/10. Il finanziatore è tenuto a garantire l'esatto

adempimento delle obbligazioni assunte. I posti finanziati ai sensi del presente comma sono banditi ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. n. 240/10.

Art. 3 **Finalità**

1. La procedura di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia avviene attraverso 5 distinte fattispecie:

a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. n. 240/10; tale procedura consiste in un concorso indetto dall'Università, ed è aperta:

1. studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per le funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

2. ai professori rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio;

3. agli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni definite dal Ministero, sentito il CUN;

4. in via transitoria agli idonei di concorsi già espletati ai sensi della L. n.210/98 e del D.P.R. n.117/2000.

b) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L. n. 240/10, riservata a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. n.240/10, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Ateneo, ovvero alla chiamata di cui all'art. 7 comma 5 bis della L. n.240/10;

b-bis) chiamata dei professori di prima fascia a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 4-ter della L. n.240/10, riservata a studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico disciplinare (gruppo scientifico-disciplinare) di indizione della procedura. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

c) chiamata all'esito di procedura valutativa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 24, comma 5, e 6 della L. n. 240/10 riservata:

1. ai ricercatori a tempo determinato di tipologia "B", già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifico nazionale;

2. ai titolari di abilitazione scientifico nazionale, già in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo come professori di seconda fascia e ricercatori, per una quota parte di risorse non superiori al 50% della disponibilità, entro la data stabilita dalla L. n. 240/10.

d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9, della L. 230/2005 come integrato dall'art. 29, comma 7 della L. n. 240/10.

Art. 4

Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse assegnate, con propria delibera, propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia.

2. La delibera del Dipartimento deve indicare:

1. il numero e la tipologia dei posti richiesti (I o II fascia);
2. il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico disciplinare;

3. le modalità di copertura del ruolo: procedure di chiamata così come specificate al precedente art.1 comma 1;
 4. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 5. le modalità di copertura finanziaria della proposta;
 6. l'indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a quindici, qualora si tratti di procedura per l'accesso alla prima fascia, e dieci, qualora trattasi di procedura per l'accesso al ruolo di seconda fascia;
 7. l'indicazione delle competenze linguistiche richieste per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica nell'ambito dell'Ateneo (da comprovarsi tramite pubblicazioni scientifiche presentate e curriculum complessivo).
3. Nell'ipotesi di chiamata di cui all'art.1 comma 1 lett.b) del presente regolamento, la proposta dovrà necessariamente indicare, oltre a quanto richiesto al comma 2 del presente articolo, gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nell'ambito dei criteri fissati con D.M. n.344 del 4/8/2011, pubblicato sulla G.U. n.198 del 26/8/2011, recepiti nel Regolamento di Ateneo emanato con DR n 332 del 7 maggio 2014, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta l'attivazione della procedura.

Titolo II

Procedura di chiamata

(art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 5

Bando

1. Successivamente all'approvazione della proposta di attivazione della procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva è indetta con decreto rettorale, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, sul sito di Ateneo pagina bandi e concorsi e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a concorso;
 - b) la fascia, il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico disciplinare per i quali viene richiesto il posto;
 - c) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - e) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - f) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione del bando sul sito del MIUR;
 - f bis) l'indicazione dell'obbligo per il candidato di dichiarare, nella domanda di partecipazione, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 2;
 - g) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere e che non potrà essere inferiore a quindici, qualora si tratti di procedura per l'accesso alla prima fascia, e dieci, qualora trattasi di procedura per l'accesso al ruolo di seconda fascia;

h bis) le modalità di svolgimento del colloquio, se previsto se previsto nella delibera del Consiglio di Dipartimento;

i) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;

l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;

m) l'indicazione delle competenze linguistiche richieste per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 6

Requisiti di ammissione alla procedura di chiamata

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:

1. gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ex art.16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
2. professori di prima e di seconda fascia, già in servizio, presso altri Atenei nello stesso settore concorsuale e nell'eventuale settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la selezione;
3. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero, sentito il CUN;
4. coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 – limitatamente al periodo di durata della stessa - per la fascia e per l'eventuale settore scientifico disciplinare, ovvero per il settore scientifico disciplinare rientrante nel settore concorsuale per cui viene bandita la selezione.
5. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente titolo può essere riservata, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L. n. 240/10, a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. n. 240/10, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Ateneo.

3. La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente titolo può essere riservata, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L. n. 240/10, a studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico disciplinare (gruppo scientifico-disciplinare) di indizione della procedura. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

4. Per tutte le procedure indicate nel presente articolo resta inteso che i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

Art.7

Commissione Giudicatrice

1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, per ciascuna selezione, la Commissione Giudicatrice sarà formata da 3 componenti appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia, proposti dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo mediante procedura di chiamata.

2. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia, di cui uno (interno o esterno all'Ateneo) designato dal Dipartimento proponente e due esterni in servizio presso altra Università italiana o di ruolo equivalente presso Università straniera, tutti appartenenti al medesimo settore concorsuale oggetto del bando, o, nel caso di docenti in servizio presso Università straniera, attivi in un ambito analogo a quello del settore concorsuale oggetto del bando. I membri esterni in servizio presso altra Università italiana o straniera sono individuati mediante sorteggio. I professori in servizio presso l'Ateneo o altra Università italiana, oltre ad afferire al Settore concorsuale oggetto del bando, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010. Il sorteggio è effettuato dall'Ateneo con modalità che garantiscano la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità, tra quattro professori individuati dal Dipartimento proponente.

Non si procede al sorteggio nel caso di ridotta consistenza numerica di soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati.

3. L'incarico di commissario in un concorso locale è limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

4. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di "conflitto di interessi" di cui agli art. 51 e 52 c.p.c. nonché agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 6 della L. 241/1990.

4 bis. Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro (art. 5, comma 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1172), o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso. Non possono essere nominati componenti di Commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.

5. La Commissione è nominata con decreto rettorale che sarà affisso all'Albo on-line e sul sito web.

6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. Il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, si può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo allo stesso tempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

7. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la commissione che siano esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.

Art.8

Procedura di selezione

1. La Commissione, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, redige una relazione contenente:

- a. il profilo curricolare di ciascun candidato;
- b. una breve valutazione collegiale del profilo;
- c. la valutazione nel dettaglio delle pubblicazioni presentate secondo quanto richiesto nel bando, dell'intera produzione scientifica elencata dal candidato nel curriculum, nonché del colloquio se previsto dal bando;

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione. I criteri per la valutazione dei candidati dovranno essere stabiliti in conformità a quanto disposto con DM n. 120 del 7 giugno 2016, emanato in attuazione dell'art. 16, comma 3 della L. 240/2010.

3. Al termine dei lavori, all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, la Commissione, con delibera assunta a

maggioranza dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto.

Art.9

Lavori della Commissione e accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante i giudizi collegiali espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
2. La regolarità formale degli atti posti in essere dalla Commissione è accertata con decreto rettorale pubblicato mediante affissione all'Albo on-line di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo, nonché trasmesso unitamente agli atti della procedura di valutazione al Dipartimento competente per la proposta di chiamata.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma e/o errori materiali, entro il termine di 30 giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo allo stesso tempo il termine entro cui quest'ultima deve avere luogo.

Art. 10

Chiamata del Dipartimento

1. Il Dipartimento, entro 60 giorni dal ricevimento degli atti della procedura di selezione, formula la proposta di chiamata del candidato vincitore.
2. La delibera di cui al comma 1 è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. La delibera sarà poi trasmessa al Senato Accademico, per acquisirne il parere, e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché ai competenti uffici dell'Amministrazione per la pubblicazione sul sito di Ateneo alla pagina dedicata.
3. Nel caso in cui il Dipartimento di riferimento giunga alla conclusione di non procedere alla chiamata questo deve adottare una delibera in tal senso esprimendo dettagliatamente le motivazioni di tale scelta.
4. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei tre anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo III

Procedura di chiamata

(art. 24, commi 5 e 6 Legge n. 240/2010)

Art.11

Modalità di svolgimento della procedura ex art.24 co. 5 L.240/10

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto, il Dipartimento delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art.24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16 della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nei ruoli di professore di seconda fascia. Nella medesima delibera il Dipartimento propone al Rettore la nomina della Commissione. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo di professore associato.
2. La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5 della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento attuativo di Ateneo, emanato con D.R. n. 332 del 7.5.2014.

Art.12

Commissione di valutazione

1. La procedura valutativa è effettuata da apposita Commissione di valutazione, nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento, composta da almeno un componente designato tra i professori di ruolo di prima fascia e da due professori di ruolo di prima e/o seconda fascia, tutti appartenenti al medesimo settore concorsuale oggetto del bando. Almeno uno dei componenti è designato tra i professori in servizio presso altra Università Italiana o di ruolo equivalente presso Università straniera, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente Regolamento. Per le incompatibilità e le modalità di funzionamento della Commissione si rinvia agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento.

1 bis. Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro (art. 5, comma 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948 n. 1172), o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso. Non possono essere nominati componenti di Commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.

Art. 13

Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, il Consiglio di Amministrazione delibera la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

2. La delibera di cui al comma 1 sarà poi trasmessa ai competenti Uffici dell'Amministrazione per la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art.14

Modalità di svolgimento della procedura ex art.24 co. 6 L.240/10

1. La proposta del Dipartimento di attivazione della procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della L. 240/2010 deve rivestire carattere di eccezionalità ed essere assistita da una motivazione rafforzata.

2. Successivamente all'approvazione della proposta del Dipartimento da parte degli organi accademici, al fine della chiamata nel ruolo di professore di prima e/o di seconda fascia, è attivata, mediante pubblicazione di apposito bando, sull'Albo on-line di Ateneo e sul sito di Ateneo pagina bandi e concorso, una procedura di valutazione dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

2 bis. Il bando deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo per il candidato di dichiarare, nella domanda di partecipazione l'insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 ter.

2 ter. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. La procedura si svolgerà, per quanto compatibili, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 8, fatta eccezione per il colloquio, 9 e 10 del Titolo II del presente Regolamento nonché di quelle contenute nel Regolamento di disciplina degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5 della L. 240/2010 nonché in virtù dei criteri di cui al DM 344 del 4 agosto 2011, recepiti con Regolamento attuativo di Ateneo, emanato con D.R. n. 332 del 7.5.2014.

3 bis. Per le incompatibilità, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione si rinvia all'art. 12 del presente Regolamento. Qualora trattasi di procedura di valutazione per l'accesso al ruolo di ordinario, i membri della Commissione devono essere designati esclusivamente tra i professori ordinari.

4. Le modalità di copertura di cui al presente articolo trovano applicazione sino alla data stabilita dalla L. n. 240/10: a tal fine l'Università potrà utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

Titolo IV

Disposizioni Finali e Norme Transitorie

Art.15

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica la Legge 240/2010 e le leggi generali vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo on-line di Ateneo del relativo decreto rettorale di emanazione ed allocazione sul sito internet dell'Ateneo.
- 2 bis. Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo modificato all'Albo Ufficiale di Ateneo e si applicano alle procedure deliberate successivamente a tale data.